COMUNE di CARFIZZI
Bashkia e Karficit
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

Allegato "A"

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

APPROVATO CON DELIBERA DELLA G.C. N. 80 DEL 13/12/2011

INDICE

Art. 1 Organismo Indipendente di Valutazione
Art. 2 Composizione e funzionamento
Art. 3 Nomina e durata in carica
Art. 4 Funzioni
Art. 5 Requisiti per la nomina e incompatibilità
Art. 6 Procedura per la nomina
Art. 7 Revoca
Art. 8 Disposizioni finali

Art. 1
Organismo Indipendente di valutazione

1. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in seguito denominato anche "OIV", che il Comune di Carfizzi istituisce ai sensi del decreto legislativo 15 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2
Composizione e funzionamento

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, lettera c), e fatta salva altresì la possibilità di una diversa composizione nell'ipotesi di forma associata ai sensi del successivo comma 6, l'Organismo Indipendente di Valutazione è costituito in composizione monocratica.
2. E' fatta salva la possibilità del Sindaco di attribuire la funzione di OIV al Segretario comunale qualora allo stesso non sia affidata la Responsabilità di Settore dell'Ente.
3. L'OIV opera in posizione di rigorosa autonomia sia nei confronti degli organi di governo che nei confronti dei responsabili della gestione, e risponde del proprio operato solo ed esclusivamente al Sindaco.
4. Per l'espletamento della sua attività, l'OIV ha accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai

Responsabili di Settore.
5. L'Organismo Indipendente di Valutazione può essere costituito anche in forma associata tra più Comuni, previa convenzione da approvarsi nei rispettivi Consigli comunali.

Art. 3
Nomina e durata in carica

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dal Sindaco con la procedura di cui al successivo articolo 6 e dura in carica per il periodo corrispondente alla durata del mandato elettorale del Sindaco stesso, salvo revoca o dimissioni, a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni nell'ipotesi di forma associata ai sensi del comma 6 del precedente articolo 2.
2. L'incarico del componente esterno può essere rinnovato una sola volta.
3. Alla scadenza, l'OIV rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente.

Art. 4
Funzioni

1. All'Organismo Indipendente di Valutazione sono attribuite le funzioni di seguito elencate:
a) assicura, con il supporto delle altre figure ed organismi previsti dalla legge e dai regolamenti, il corretto svolgimento del processo di misurazione e valutazione della performance, con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso ed alle strutture di massima dimensione dell'ente, individuate dal regolamento di organizzazione;
b) elabora e propone il sistema di misurazione e valutazione della performance, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e dovrà essere idoneo alle finalità di cui alla precedente lettera a) ed alla valutazione di tutto il personale dipendente, garantendo che esso sia improntato al principio della valorizzazione del merito e della professionalità;
c) propone al Sindaco la valutazione della performance dei Responsabili di Settore e del Segretario comunale. Nel caso in cui l'incarico di OIV, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del presente regolamento fosse affidato al Segretario comunale dell'Ente, la valutazione del Segretario comunale è demandata direttamente al Sindaco;
d) provvede alla proposta di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei responsabili di settore incaricati di posizione organizzativa, nonché di eventuali dirigenti o incaricati di alta specializzazione, assunti, anche in posizione di staff, con contratto a tempo determinato, trasmettendo una relazione al Sindaco;
e) provvede alla valutazione dei risultati conseguiti, attestandone il livello di raggiungimento, in relazione allo svolgimento di progetti-obiettivo assegnati ai sensi dei contratti di lavoro vigenti, nazionali e decentrati;
f) monitora il funzionamento del sistema della valutazione e della trasparenza, redigendo e trasmettendo al Sindaco una relazione annuale;

g) valida il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, propedeutico all'erogazione dei trattamenti economici accessori legati al merito, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità, e monitorando che i risultati organizzativi ed individuali siano raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate, ponendo in particolare rilievo gli eventuali scostamenti verificatisi;
h) valida i risparmi ottenuti sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno dell'Amministrazione comunale;
i) supporta l'organo di indirizzo politico-amministrativo, se richiesto, nella definizione degli obiettivi strategici e nella individuazione delle relative responsabilità, valutando l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza fra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
l) fornisce pareri, se richiesti, ai responsabili di Settore incaricati di posizione organizzativa, in merito alla valutazione delle prestazioni e dei risultati raggiunti dal personale da essi dipendente;
m) assolve ad ogni altro adempimento previsto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o comunque espressamente attribuito dal Sindaco.

Art. 5
Requisiti per la nomina e incompatibilità

1. Il soggetto incaricato della funzione di OIV deve essere in possesso di requisiti professionali riconducibili alle seguenti aree:
• area delle conoscenze, costituita dalla formazione accademica, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione;
• area delle esperienze, costituita dal percorso professionale;
• area delle capacità, con la quale si intende designare quel complesso di caratteristiche personali, intellettuali, manageriali, relazionali e realizzative (quali la capacità di individuazione e di soluzione di problemi o di comunicazione e di coinvolgimento delle strutture in processi di innovazione), idonee a rivelare l'attitudine dell'interessato ad inserirsi in una struttura nuova, lavorando in gruppo, nonché un'appropriata cultura organizzativa promotrice dei valori di trasparenza, integrità e miglioramento continuo.
2. Conseguentemente a quanto stabilito al comma precedente, l'esperto incaricato della funzione di OIV, se diverso dal Segretario comunale dell'ente, deve possedere i seguenti specifici requisiti:
a) diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento, unitamente ad un titolo di studio post-universitario in profili attinenti alle materie dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance, ovvero unitamente ad un'esperienza di almeno cinque anni nelle suddette materie o nel profilo giuridico- amministrativo, maturata, anche in posizione istituzionale di autonomia ed indipendenza, presso pubbliche amministrazioni o aziende private;

b) buone conoscenze informatiche di software, anche avanzati;
c) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
3. Il soggetto incaricato quale Organismo Indipendente di Valutazione, ad eccezione del Segretario comunale dell'ente, non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici, o cariche in partiti politici, o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche, o che abbiano avuto simili rapporti, nei tre anni precedenti alla nomina.

Art. 6
Procedura per la nomina

1. L'OIV, se soggetto esterno, viene nominato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che inizia con la pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'ente, nel quale sono indicati i requisiti richiesti ed il compenso previsto per l'incarico.
2. Gli interessati alla nomina dovranno inoltrare domanda al Sindaco, specificando il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso ed allegando il proprio curriculum professionale.
3. La nomina è disposta con provvedimento del Sindaco a seguito di valutazione dei curricula ed eventualmente di colloqui; la procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie.
4. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici: il provvedimento di nomina, il curriculum ed il compenso, sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune e comunicati all'ANCI.

Art. 7
Revoca

1. L'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione può essere revocato, prima della sua naturale scadenza, con provvedimento motivato del Sindaco adottato a seguito dell'accertato mancato svolgimento di alcuna delle funzioni previste dal presente regolamento, ovvero nei casi di comportamenti reiterati di negligenza, imperizia o ritardo nell'assolvimento delle mansioni.
2. La revoca è disposta, in ogni caso, previa contestazione preventiva degli addebiti e previa assegnazione di un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.

Art. 8
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari.
2. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.